

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1235 del 09/03/2017
Oggetto	DITTA ZINELLI F.LLI SNC - RINNOVO AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA GESTIONE DI UN IMPIANTO PER LA MESSA IN RISERVA (R13) E TRATTAMENTO (R5) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI SITO IN COMUNE DI LANGHIRANO, LOC. CASSETTA DI TORRECHIARA
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1278 del 09/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno nove MARZO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 che ha assegnato le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente, all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 2170 del 21/12/2015 in attuazione della sopra richiamata L.R. 13/2015;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- l’incarico dirigenziale di responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con D.D.G. n. 7/2016;
- l’atto di delega, emesso con determina del Dirigente n. 268/2016 del 31.03.2016;

VISTO:

- che la Ditta Zinelli F.Ili snc con sede legale in Comune di Langhirano (PR) via Cascinapiano n. 17 è stata autorizzata, con Determinazione della Provincia di Parma n. 514 del 14.02.2007 ai alla gestione dell’impianto di messa in riserva (R13) e trattamento (R5) di rifiuti inerti non pericolosi, presso il centro localizzato in Comune di Langhirano località Casetta di Torrechiara, sino al 31 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs 152.2006,
- che con lo stesso Atto è stata revocata la Determina della Provincia di Parma n. 438 del 12.02.2002 ed ha vincolato la gestione dell’impianto alle seguenti prescrizioni:

- possono essere conferiti e trattati esclusivamente i rifiuti appresso elencati:

10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento
17 01 01	cemento
17 01 02	mattoni
17 01 03	mattonelle e ceramiche

- Capacità massima complessiva di stoccaggio: 1.500 ton (1.000 mc)

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 40123 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpae.emr.it

- Potenzialità max giornaliera di trattamento: 75 ton (50 mc)
- Potenzialità annua di trattamento: 15.000 ton (10.000 mc)
- Altezza max cumuli 4,0 m.;
- l'istanza presentata dalla Ditta Zinelli Fratelli Snc (C.F.: 00201600343), con sede in Via Cascinapiano n. 17 nel Comune di Langhirano e pervenuta dal SUAP di Langhirano prot. n. 421/2015/UME/SU del 06/11/2015 e recepito dalla Provincia di Parma prot. n. 71020 del 09/11/2015, ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche e di dilavamento dei piazzali in acque superficiali;
- che la stessa Ditta ha successivamente presentato nuova istanza pervenuta dal SUAP di Langhirano n. 427/2015/UME/SU del 12/11/2015 e recepito dalla Provincia di Parma prot. n. 72277 del 16/11/2015, con la quale ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione unica impianto e recupero rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152.2006 e s.m.i.;
- la richiesta di pareri trasmessa della Provincia di Parma con prot. n. 77574 del 14/12/2015 al SUAP di Langhirano (PR);

VISTO inoltre che:

- la Ditta Zinelli F.lli S.n.c. risulta autorizzata alle emissioni in atmosfera con Provvedimento Autorizzativo Finale del SUAP Appenino Parma Est rilasciato in data 17/12/2012 (Pratica SUAP n. 839/2012 del 31/07/2012);
- il provvedimento finale del SUAP Comune di Langhirano del 25/11/2013 è relativo al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue per la Ditta Zinelli Fratelli Snc per l'insediamento di Langhirano

CONSIDERATI:

- il parere favorevole senza prescrizioni rilasciato con prot. n. 11609-9.3.5 del 18/02/2016 dall'AUSL Distretto Sud Est di Langhirano PR e recepito da Arpae SAC di Parma al prot. n. Pg.Pr./2016/2323 del 23/02/2016 (Allegato 1) che costituisce parte integrante del presente Atto;
- il parere favorevole senza prescrizioni rilasciato con prot. n. PG/2016/706475 del 19/02/2016 dal Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del PO sede di Parma (oggi Agenzia regionale ddi Protezione Civile) e recepito da Arpae SAC di Parma al prot. n. Pg.Pr./2016/2201 del 22/02/2016 (Allegato 2) che costituisce parte integrante del presente Atto;
- il parere favorevole senza prescrizioni, rilasciato con prot. n. 3902 del 08/03/2016 dall'Ufficio Unico Gestione del Territorio dei Comuni di Langhirano e Lesignano Bagni (PR) e recepito da Arpae SAC di Parma al prot. n. Pg.Pr./2016/3300 del 08/03/2016 (Allegato 3) che costituisce parte integrante del presente Atto;
- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni, valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione d'origine "Prosciutto di Parma", rilasciata da Arpae Sezione Provinciale di Parma con prot. n. Pg.Pr./2016/2813 del 01/03/2016 (Allegato 4) che costituisce parte integrante del presente Atto;
- la nota di Arpae – ST di Parma prot. n. PGPR/2017/4036 del 06/03/2017 (Allegato 5), che costituisce parte integrante del presente Atto, con cui "...si aggiorna la "matrice aria" riportata nel parere prot. n. Pg.Pr./16/2813 del 01/03/2016 ...";

CONSIDERATO in merito alla matrice scarichi idrici

- che la Ditta dichiara nella domanda sopra richiamata che, in riferimento all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di competenza Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma "...rispetto a quanto autorizzato sono rimaste immutate:

a. le caratteristiche quali-quantitative dello scarico, intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o, se non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza;

b. le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione;

c. le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità;

d. gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche;

e. la localizzazione dello scarico...";

- che lo scarico ricade in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B, così come individuato dalla Provincia di Parma nella Variante al P.T.C.P. -Approfondimento in materia di Tutela delle Acque;

RILEVATO:

- che sulla base della documentazione presentata, non si rilevano modifiche sostanziali in merito all'Autorizzazione rilasciata con Determinazione della Provincia di Parma n. 514/2007 alla Ditta Zinelli Fratelli Snc (C.F.: 00201600343) con sede nel Comune di Langhirano località Casetta di Torrechiara;

DETERMINA

a) **di rinnovare**, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, sino al 31 gennaio 2027, ai sensi dell'art. 208 comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. parte Quarta, alla ditta:

Ragione sociale: Zinelli F.lli Snc
Partita IVA/Codice Fiscale: 00201600343
Sede legale: Langhirano via Cascinapiano, 17 - 43013 Langhirano (PR)
Sede operativa: località Casetta di Torrechiara - 43013 Langhirano (PR)
Legale rappresentante: Zinelli Bruna
Responsabile Tecnico: Zinelli Bruna
Attività sede locale: Frantumazione rifiuti inerti da demolizione

l'autorizzazione alla gestione dell'impianto di messa in riserva (R13) e trattamento (R5) di rifiuti inerti non pericolosi, presso il centro localizzato in Comune di Langhirano, località Casetta di Torrechiara, censito al Catasto terreni del Comune di Langhirano, al foglio n° 12 ai mappali 74-75-97-98, per una estensione totale di mq. 43.690 ricompreso nella C.T.R. regionale, nella Sezione sc. 1:10.000 n° 199120 denominata "Torrechiara" alle coordinate Gaus-Boaga (punto interno all'area) 4.945.000N - 1.602.000E;

b) **di vincolare** la gestione dell'impianto alle seguenti prescrizioni:
possono essere conferiti e trattati esclusivamente i rifiuti appresso elencati:

10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento
17 01 01 cemento

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 40123 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aoopr@cert.arpa.emr.it

17 01 02	mattoni
17 01 03	mattonelle e ceramiche

nel rispetto delle seguenti condizioni:

Capacità massima complessiva di stoccaggio: 1.500 ton (1.000 mc)
Potenzialità max giornaliera di trattamento: 75 ton (50 mc)
Potenzialità annua di trattamento: 15.000 ton (10.000 mc)
Altezza max cumuli: 4,0 m.

c) **di vincolare** l'autorizzazione al rispetto:

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1) di tutte le ulteriori norme igieniche, urbanistiche ed ambientali;2) delle vigenti norme di medicina del lavoro;3) delle vigenti norme antincendio;4) delle vigenti norme sull'inquinamento atmosferico;5) della normativa in materia di tutela delle acque;6) della normativa in materia di inquinamento acustico;7) della normativa vigente in materia di carichi, costruzioni e stabilità dei terreni;8) della normativa vigente in materia di rifiuti;9) dei diritti di terzi; |
|---|

d) **di vincolare**, altresì la gestione dell'impianto, oltre che al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., alle seguenti particolari prescrizioni:

- 1) i rifiuti potranno essere stoccati, come da progetto, esclusivamente nella zona ricadente in fascia C del PAI;
- 2) mantenimento delle barriere tipo new jersey atte a delimitare i diversi cumuli di rifiuti in entrata e in fase di trattamento;
- 3) di stabilire, in linea con i criteri fissati dalla Delibera di Giunta della Provincia di Parma n° 933 del 26/11/2001, che potranno essere stoccati su basamento realizzato in argilla o tout venant esclusivamente i rifiuti provenienti dalla demolizione di edifici adibiti ad usi diversi da quello artigianale o industriale. Qualora invece i rifiuti provengano da demolizioni di edifici industriali o artigianali, prima di poter depositare gli stessi nell'area di stoccaggio non pavimentata di cui sopra, dovrà essere dimostrata, mediante test di cessione effettuato sui rifiuti provenienti da ogni singolo manufatto, la conformità con i limiti previsti in allegato 3 al D.M. 5/2/98. Nel caso tali limiti siano superati, Arpae SAC di Parma valuterà la possibilità di stoccaggio degli stessi in relazione al grado di vulnerabilità insistente sulla zona;
- 4) l'impianto dovrà essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e per il personale addetto;
- 5) i rifiuti per i quali l'impianto è abilitato, potranno essere conferiti solo da trasportatori autorizzati ai sensi del D.Lgs 152/2006;
- 6) le fasi di trattamento e macinazione dovranno essere eseguite in condizioni di visibilità ottimale e nel pieno rispetto delle norme per la tutela degli operatori;
- 7) il materiale ricavato potrà essere avviato a riutilizzo solo previa esecuzione delle specifiche analisi richieste per tipologia dal DM 5/2/1998;
- 8) presso l'impianto dovranno essere detenute copie dei verbali di prelievo (eseguiti da personale qualificato), e delle relative analisi del materiale avviato a recupero di cui al punto precedente;

- 9) dovranno essere effettuate due campagne di prelievi, per ogni piezometro ubicati nell'insediamento, una nel periodo primaverile e una nel periodo autunnale e le analisi chimiche dovranno essere effettuate sui parametri di cui ai pareri Arpae già richiamati nel precedente atto. Tali analisi dovranno essere eseguite dalla Ditta titolare del presente atto per il tramite di laboratorio certificato, anche privato, previa comunicazione della data di campionamento di ogni singolo prelievo ad Arpae – Sezione Provinciale di Parma, con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare eventuali contro-analisi;
- 10) gli eventuali risultati anomali riscontrati, dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e ad Arpae Sezione Provinciale di Parma;
- 11) la frequenza ed i risultati delle indagini piezometriche, a partire dalla lettura iniziale (lettura 0), devono essere segnalati su un apposito registro (con fogli numerati e vidimato dall'Ufficio Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma) che dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di controllo presso l'impianto;
- 12) la ditta Zinelli F.Ili Snc è responsabile di ogni danno derivante dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;
- 13) presso l'impianto dovranno essere conservati ed aggiornati i registri di carico/scarico, nel rispetto delle indicazioni di cui al D.Lgs 152/2006;
- 14) dovrà essere comunicata tempestivamente a Arpae (SAC) di Parma l'eventuale variazione del nominativo dei responsabili dell'impianto;
- 15) Si precisa che il presente è reso anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandolo al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28 marzo 2007, nonché al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot. n. PGPR/2016/2813 del 01/03/2015 (Allegato 4), così come aggiornata dalla nota prot.n.PGPR/2017/4036 del 06/03/2017 (Allegato 5), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 16) nella gestione dell'attività devono essere rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica del Comune di Langhirano;
- 17) Arpae, nell'ambito di verifiche periodiche potrà imporre direttamente particolari tipologie di analisi e di controllo dissimili e/o ad integrazione di quelle sopra segnalate;
- 18) la presente autorizzazione si riferisce esclusivamente ai soli rifiuti sopra elencati. Per ogni variazione dovrà essere presentata una nuova formale domanda di autorizzazione;
- 19) il presente atto è soggetto e subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque, di tutela dell'aria e del suolo, di tutela ambientale e di tutela, igienico sanitaria e dei lavoratori;
- 20) entro il termine massimo di 180 giorni a fare data dal ricevimento del presente provvedimento, la ditta titolare deve fornire la garanzia finanziaria, ai sensi delle indicazioni della deliberazione regionale n° 1991 del 13/10/2003, così come di seguito indicato:
scadenza: 31 gennaio 2029;
importo: € 118.000,00 (euro centodiciottomila//00);
- 21) in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di Arpae, la stessa dovrà essere ricostruita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata;

22) la Ditta autorizzata dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività. Il ripristino del sito ove insiste l'impianto deve essere effettuato in conformità alle previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta di Arpae SAC di Parma;

e) **di inviare** copia della presente Determinazione alla Ditta Zinelli F.lli Snc, al Comune di Langhirano, all'Arpae Sezione Provinciale di Parma, all'AUSL di Langhirano ed all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Affluenti del PO Ambito di Parma, per quanto di competenza;

f) DI STABILIRE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, che si individuano come di seguito:

S:

- tipo di refluo scaricato: acque meteoriche di dilavamento dei piazzali previo trattamento in vasca di decantazione;
- corpo idrico ricettore: fosso a cielo aperto indi Torrente Parma;
- bacino: Torrente Parma;
- volume scaricato: 857 mc/anno;
- portata massima: 22,4 l/s;

nel rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate, nel parere di AUSL Distretto Sud Est del 18/02/2016 prot. n. 11609-9.3.5 (Allegato 1), nel parere del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po (oggi Agenzia regionale di Protezione Civile) del 19/02/2016 prot. n. 706475 (Allegato 2), nel parere del Comune di Langhirano del 08/03/2016 prot. n. 3902 (Allegato 3) e nel parere di Arpae Sezione Provinciale di Parma del 01/03/2016 prot. n. PGPR 2813 (Allegato 4), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni per lo scarico S:

1) I reflui dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dall'art. 101 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ed in particolare dalla tabella 3 allegato 5 della parte terza.

2) La rete interna di scarico deve mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dello scarico dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici.

3) Così come già previsto dal provvedimento finale del SUAP del 25/11/2013 si dovranno mettere in atto tutte le precauzioni per evitare dispersione di olii e/o idrocarburi sul terreno.

4) Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibili in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere

compatibili con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nelle medesime condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.

5) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione.

6) Nel rispetto dell'art. 9 dell'Allegato 4 alle Norme del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con delibera di Consiglio Provinciale n.118 del 22.12.2008, nelle aree di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B non sono ammessi nuovi depositi e stoccaggi di rifiuti, così come definiti dalle specifiche normative di riferimento vigenti. Nel caso di depositi e stoccaggi di rifiuti esistenti, dovranno essere rispettati i disposti del secondo capoverso dell'art. 9 sopracitato.

7) La Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico. I residui della depurazione dovranno essere gestiti rispettando le norme indicate in materia di rifiuti e disciplinate in particolare dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

8) La Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico:

a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;

b) date di inizio e fine dell'intervento.

Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno.

9) La Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti. Tale relazione annuale dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione di cui sopra oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente nel predetto registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti.

10) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi.

11) La gestione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne di pertinenza della Ditta dovrà avvenire secondo le disposizioni della normativa vigente (Delibera di G.R. N.286/2005 e le successive linee guida della Delibera di G.R. n.1860/2006).

12) In caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento, dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Sezione Provinciale di Parma indicando le cause

dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.

DI STABILIRE altresì:

- che Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- che sono fatti salvi i diritti di terzi;
- che la Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso.

La Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 N. 241 e s.m.i.

L'autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma.

L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma.

Il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli.

Istruttore Direttivo Tecnico: Simone Lucchini/Giovanni Capacchi.

Sinadoc: 8459/2017

IL DIRIGENTE - Arpae SAC di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.